

Foglio Federale Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere

Anno II. Berna, 13 maggio 1919. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Le inserzioni costano 20 cent. la riga o suo spazio, e devono essere indirizzate alla *Tipografia Cantonale Grassi & C.°, in Bellinzona.*

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale
sull'organizzazione del Dipartimento svizzero
dell'Interno.

(Del 10 febbraio 1919.)

L'organizzazione del nostro Dipartimento dell'Interno, come è stabilita dalla legge federale del 23 dicembre 1908 (Raccolta uff. XXV 329) si è rivelata troppo angusta fin dai primi tempi della sua entrata in vigore (31 marzo 1909) nei riguardi di parecchi rami dell'amministrazione, tanto dal punto di vista del personale quanto da quello delle classi di stipendio assegnate ai funzionari ed impiegati. Le circostanze hanno inoltre imposto a certi dicasteri uno sviluppo tale da rendere assolutamente necessario l'ampliamento della loro cerchia.

Fu, successivamente, possibile di rimediare alla suaccennata insufficienza per due istituti dipendenti dal Dipartimento, cioè, per la Biblioteca nazionale svizzera e per la stazione centrale di meteorologia i quali furono rispettivamente riordinati in conformità

delle nuove esigenze dalla legge federale del 29 settembre 1911 (Raccolta uff. XXVIII, 41) e dalla legge federale del 19 dicembre 1913 (Raccolta ufficiale XXX, 129).

Tre divisioni, l'ufficio federale di statistica, l'ufficio federale sanitario e quello dei pesi e delle misure sono stati aggregati ad altri dipartimenti coll'entrata in vigore della legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale (art. 33 IV e V. e art. 34 III), e però non ne dobbiamo più tener conto nel disegno che vi sottoponiamo.

Quanto alle altre divisioni, la lamentata insufficienza è rimasta, e, per talune, è anzi andata per la forza delle circostanze accentuandosi a tal punto da imporci l'introduzione provvisoria d'un certo numero di modificazioni. Si sono poi affacciati nuovi problemi, i quali sono rimasti finora senza soluzione.

Vi proponiamo pertanto di procedere ad una revisione della legge federale, sopra citata, del 23 dicembre 1908, in conformità di quanto segue:

Il Dipartimento dell'Interno comprende attualmente:

1. La divisione della cultura, delle scienze e delle arti, della quale fanno parte gli istituti e gli uffici seguenti:

- la cancelleria del dipartimento,
- l'archivio federale,
- la biblioteca nazionale,
- la biblioteca centrale,
- la scuola politecnica federale e gli istituti annessi,
- la stazione centrale di meteorologia,
- il Museo nazionale,
- la Fondazione Goffredo Keller,
- il Museo Vela a Ligornetto,
- La Fondazione Berset-Müller,
- la sovvenzione della scuola primaria,
- l'incoraggiamento delle arti,
- la conservazione delle antichità patrie,
- lo scambio internazionale di pubblicazioni,
- i sussidi ai lavori di società e di privati;

2. l'ispettorato federale dei lavori pubblici,
3. il servizio federale delle acque,
4. la direzione delle costruzioni federali,

5. l'ispettorato federale delle foreste, della caccia e della pesca.

In quanto alla necessità di rivedere la legge federale della quale vi intratteniamo è opportuno che diciamo, a proposito delle diverse divisioni, quanto facciamo seguire:

I. Divisione della cultura, delle scienze e delle arti.

Cancelleria del Dipartimento.

Il personale attuale, basta, finora, al disbrigo degli affari della cancelleria. Ma la distribuzione dei funzionari nelle classi di stipendio non corrisponde al loro lavoro. Considerate le incombenze del 2.o segretario del dipartimento, ci sembra giusto di porlo nella 1.a classe di stipendio. Abbiamo inoltre dovuto accordare provvisoriamente una promozione al 3.o segretario. Questi si occupa specialmente dei lavori relativi all'incoraggiamento delle belle arti. Funge da segretario della relativa commissione federale e provvede, in questa sua qualità, alla organizzazione delle esposizioni svizzere di belle arti; è pure incaricato del controllo dei depositi federali d'opere artistiche e della trasmissione delle proposte alla fondazione Goffredo Keller. Queste attribuzioni, le quali non sono soltanto molto estese, ma sono anche gravi di responsabilità, esigono da chi ne sia investito molta intelligenza e soda coltura. Ci siamo pertanto creduti in dovere di trasferire il 3.o segretario nella 2.a classe di stipendio e desideriamo che vi sia iscritto definitivamente nell'interesse stesso dell'amministrazione.

La distribuzione dei funzionari nelle diverse classi di stipendio non risponde neppure alla condizione delle cose per ciò che concerne il lavoro assegnato ad uno dei commessi. Nel nostro disegno di legge sull'organizzazione ora vigente (v. messaggio 7 febbraio 1908, Foglio federale ediz. francese 1908 I. 366 e 403) proponevamo di aggiungere al personale della cancelleria del Dipartimento un registratore, da assegnare alla IV. classe di stipendio. L'assemblea federale ha invece creato l'ufficio di 3.o segretario pensando che questo funzionario si sarebbe occupato della registrazione e della

contabilità; la pratica ha imposto attribuzioni diverse; siccome l'incoraggiamento delle belle arti assorbiva, da solo, tutta l'attività del 3.º segretario, ci si è visti costretti ad assegnare la registrazione e la contabilità ad un commesso. Ora, la contabilità della divisione della cultura, delle scienze e delle arti, come lo prova il relativo bilancio, è importantissima e esige da chi ne sia incaricato maggior intelligenza e perizia di quel che ne occorrono per i lavori ordinari di cancelleria. Seguendo l'esempio di ciò che si era fatto presso altri dipartimenti, abbiamo promosso registratore-contabile il commesso che teneva i controlli e la contabilità e l'abbiamo fatto passare nella 4.ª classe di stipendio. Esprimiamo il voto che tale ufficio sia mantenuto e che il rispettivo titolare sia retribuito secondo circostanze, come funzionario della 3.ª classe di stipendio.

Non è improbabile che il dipartimento debba nominare un terzo aiuto stabile al posto di quello provvisorio.

Archivio federale.

Il personale dell'Archivio, comprende, oltre l'Archivista ed il sotto-Archivista, un aiuto di 1.ª classe ed uno di 2.ª. Questo è il minimo di personale necessario, dato lo sviluppo che l'archivio ha preso. E' il caso di render possibile, da una parte, l'assunzione di un aiuto fornito di cultura scientifica per l'esecuzione di speciali lavori, e d'altra parte, la promozione dell'aiuto di 1.ª classe, che è in funzione dal 1899, ed al quale incombe la supplenza dei propri capi durante le loro assenze. Intendiamo pertanto creare, al di sopra degli aiuti di 1.ª e 2.ª classe, due uffici d'assistenti da assegnare alla 4.ª e alla 3.ª classe di stipendio.

Biblioteca nazionale.

Come facevamo osservare nell'esordio del presente messaggio, la Biblioteca nazionale ha ricevuto dalla legge federale 29 settembre 1911, un ordinamento più conforme alle nuove condizioni. Sarebbe tuttavia equo pareggiare il direttore di tale istituto, per quanto concerne lo stipendio agli altri capi divisione del dipartimento, assegnandogli, cioè, il massimo aumentato di 10.300 fr. previsto dal decreto federale 12 marzo 1912.

Biblioteca centrale.

Data l'estensione presa nell'ultimo trentennio dalla Biblioteca centrale vuoi riguardo al numero dei libri, vuoi riguardo alla loro consultazione, pare giusto assegnare al bibliotecario un emolumento conforme alle esigenze del suo ufficio. Vedremmo pertanto volentieri il suo trasferimento eventuale nella 1.a classe di stipendio. Sarebbe altrettanto conveniente di poter retribuire alla stregua dei funzionari della IV classe di stipendio i due aiutanti di prima classe, addetti al bibliotecario per il servizio della biblioteca e lo scambio internazionale delle pubblicazioni (convenzione del 15 marzo 1886), che è considerevolmente aumentato.

Scuola politecnica federale ed istituti annessi.

Col volger del tempo questi istituti si sono profondamente modificati: l'importante sviluppo della scuola politecnica federale, che ha reso necessarie nuove imponenti costruzioni, ha portato con sè anche modificazioni d'ordine amministrativo. Taluni uffici, la cui classificazione risulta o dalla legge del 1897 e da quella del 1908, hanno assunto ben maggior importanza, in conseguenza delle esigenze parimenti assai più considerevoli che si reclamano dai rispettivi titolari e per l'aumento della responsabilità che ne è loro derivata. Equità vuole che si abbiano presenti queste circostanze anche riguardo agli stipendi. Il Consiglio scolastico, ci ha sottoposto in merito, dopo minuto esame dei vari casi, le proposte seguenti, che facciamo nostre, per una nuova distribuzione dei funzionari nella classe di stipendio.

a) Personale della scuola politecnica federale.

Il segretario del Consiglio scolastico deve essere messo nella 2.a o nella 1.a classe. L'attuale sua attribuzione alla 3.a classe non corrisponde affatto all'importanza delle funzioni ed alle attitudini che si esigono dai nostri primi funzionari. Il cassiere, che è passato, or fanno dieci anni, dalla IV alle III classe deve far parte, quindi innanzi della III o della II. La grande responsabilità che gli incombe giustifica questo cambia-

mento. Il contabile attualmente nella IV classe, apparterrà quindi innanzi alla IV od alla III. Il controllore dell'inventario ed aiuto del cassiere (4.a classe) ha dovuto farsi dispensare dalla collaborazione ai lavori della cassa per far fronte ad altri impegni. Ne consegue che deve essere data a questo ufficio un'altra denominazione; proponiamo lo si chiami «funzionario incaricato del servizio dello stabile e del controllo dell'inventario» e, data l'importanza delle sue funzioni, desideriamo che egli figuri nella III o nella II classe.

Il segretario della direzione deve parimenti esser messo nella III o nella II classe. Questo ufficio, importantissimo, richiede attitudini non comuni nel titolare. Per i portieri, e bidelli che figurano attualmente nella VII o nella VI classe, prevediamo la VI o la V classe. Convieni far altrettanto per i macchinisti, i meccanici, i fochisti ed i giardinieri in quanto si tratti di operai scelti. Le funzioni di capo bibliotecario sono attualmente d'ordine accessorio. Ma col trasferimento della biblioteca nei nuovi locali s'impone la nomina di un bibliotecario di professione, il cui titolare avrà il nome e le mansioni di «direttore». Opiniamo che sarebbe prudente sospendere provvisoriamente la classificazione di questo posto rispetto allo stipendio. Il bibliotecario, attualmente nella IV classe, deve ormai appartenere, conforme all'importanza delle sue funzioni, alla III od alla II classe.

Quanto ai distributori dei libri (in relazione col nuovo stato di cose li proponiamo in numero di due) ed al custode della sala di lettura, si metteranno non più nella VI, bensì nella V o nella IV classe. Deve anzi essere riservata la possibilità di portare l'onorario di questi impiegati al massimo della IV classe quando si tratti di persone fornite di attitudini speciali.

Sono necessari due bidelli invece di uno solo. I custodi o conservatori erano fin'ora assegnati alla V od alla VI classe. Questa classificazione era stata determinata dalla circostanza che si trattava di cosiddetti mezzi uffici. Attualmente ancora, le mansioni di conservatore e di custode differiscono molto le une dalle altre a seconda che esse esigano dai loro titolari attività od attitudini più o meno grandi.

Proponiamo di porre i conservatori che dedicano tutto il loro tempo alle loro funzioni nella III o nella II classe lasciando invece che la retribuzione dei posti che non richiedono un'attività continua venga fissata caso per caso.

b) *Laboratorio per la prova dei materiali.*

Finora si faceva una distinzione tra il primo ed il secondo capo sezione. D'ora innanzi questi due funzionari, l'uno dei quali appartiene alla sezione meccanica e l'altro alla sezione chimica, devono essere equiparati l'uno all'altro e assegnati, giusta l'importanza delle loro funzioni, alla 3.a o alla 2.a classe. A cagione dello sviluppo del laboratorio si deve prevedere una nuova categoria di funzionari, « funzionari tecnici di prima classe » i quali apparterranno alla IV od alla III classe. La loro nomina sarà tuttavia rimandata al ritorno dei tempi normali. Devonsi inoltre introdurre le nuove denominazioni di « Chimico assunto in via provvisoria » e di « funzionari tecnici di II classe, ai quali devonsi assegnare stipendi di IV o di V classe. Avevano finora il titolo di « assistenti ». L'attuale ufficio di commesso di 1.a classe (V classe di stipendio) deve essere trasformato in un posto di « capo della cancelleria » di IV o di III classe. Il funzionario cui è attualmente affidata la direzione della cancelleria merita il titolo che proponiamo di attribuirgli e le qualità che si richiedono per le sue prestazioni giustificano appieno la proposta promozione di classe.

Finalmente, i preparatori, gli aiutanti e gli operai tecnici, fin qui assegnati alla VII od alla VI classe, saranno suddivisi in preparatori ed operai professionisti (VII o VI classe), ed aiuti (VII classe).

c) *Personale del laboratorio per la prova dei combustibili.*

L'aggiunto che figura, attualmente, nella III o nella II classe, conviene sia assegnato alla II. Quanto agli assistenti è opportuno distinguere tra assistenti di 1.a classe ed assistenti ordinari. I primi sarebbero funzionari permanenti, ai quali si darebbe la possibilità di

rimanere al laboratorio corrispondendo loro un onorario conveniente. Ci sembra indicato di metterli nella IV o nella III classe. I secondi vanno assegnati alle classi VI, V. e IV.; a seconda dei casi. L'organizzazione attuale del laboratorio non prevede che un commesso. (VI a V classe). Ma l'organizzazione deve essere modificata secondo il lavoro ognor crescente. Prevediamo pertanto la creazione di un posto di capo della cancelleria (IV o III classe), cui saranno aggiunti un commesso (VI classe) e alcuni aiuti di cancelleria (VII o VI classe). Devesi d'altronde dare la possibilità al portiere di passare nella penultima classe. L'aiuto portiere e gli altri ausiliari (preparatori, uomini e donne), devono essere assegnati, come in addietro, alla VII classe.

d) *Personale della stazione centrale d'esperimenti forestali.*

L'aggiunto, attualmente nella 2.a classe, va messo nella II o nella I.

La legge del 1908 non prevede che un solo assistente (IV classe) ma esiste fin dal 1884 un posto d'assistente provvisorio ausiliare. Ambedue devono esser in possesso del certificato d'eleggibilità agli alti uffici forestali federali o cantonali. L'interesse dell'Istituto esige che gli assistenti possano considerare il loro impiego come durevole. D'altronde il campo dell'attività dell'istituto essendo considerevolmente aumentato è veramente il caso di rendere stabile il posto di assistente che era finora provvisorio. Il primo assistente deve essere posto nella terza o nella seconda classe ed il secondo nella quarta o nella terza.

L'Ufficio di commesso di prima classe deve essere trasformato in un posto di segretario, con stipendio della terza classe. Si esige infatti da questo funzionario un'attività considerevole; egli deve attendere non solo alla cassa, alla contabilità, alla registrazione, alla classificazione dei numerosissimi atti relativi agli esperimenti ed alla corrispondenza, ma deve altresì eseguire altri lavori che richiedono serie cognizioni di economia forestale ed una profonda conoscenza della relativa letteratura.

Gli aiuti di cancelleria devono poter essere assegnati, secondo le loro attività alla VII o alla VI clas-

se. Gli aiuti per i lavori nelle foreste o nei giardini sperimentali (che figurano parte attualmente nella VII o nella VI classe) devono essere assegnati quindi innanzi alla VI od alla V a seconda delle attitudini che da loro si esigono come guardaboschi e del lavoro pesante e pericoloso che devono compiere per i rilievi nelle foreste.

Il bidello deve essere messo nella VII o nella VI classe, secondo le sue capacità.

Stazione centrale di meteorologia.

Come avvertimmo in principio del presente messaggio questo stabilimento ha ricevuto, grazie alla legge federale del 19 dicembre 1913, una organizzazione conforme ai suoi bisogni. Sarebbe tuttavia opportuno che si desse al direttore lo stesso stipendio che agli altri capi-divisione del Dipartimento (cf. biblioteca nazionale).

Museo nazionale.

Sembra desiderabile che per gli stipendi dell'ultima categoria di impiegati di questo istituto (bibliotecario, operai tecnici, aiuti, fattorino) sia data la possibilità di assegnarli alle classi VII, VI e V. Da questi impiegati si esigono infatti requisiti diversissimi ed è necessario che possano essere retribuiti in modo adeguato alla loro attività. Può darsi, per esempio, che la direzione del Museo si trovi nella condizione di dover proporre il trasferimento nella V classe del bibliotecario e degli operai tecnici, alcuni dei quali abilissimi, la qualcosa può succedere specialmente qualora essi avessero già raggiunto da molto tempo lo stipendio massimo della VI classe o fossero invitati da terzi ad abbandonare il museo per posti meglio retribuiti. Il trasferimento nella quinta classe non deve tuttavia costituire se non una possibilità, di cui si abbia ad approfittare solo in caso di assoluta necessità.

II. Ispettorato federale dei lavori pubblici.

Quantunque le imondazioni del 1910 abbiano cagionato un aumento considerevole di lavoro, il personale di questa divisione non è stato accresciuto. Anzi,

per considerazioni di economia e in seguito al ristagno verificatosi in questi ultimi anni nei lavori di correzione, il posto resosi vacante nell'aprile di questo anno per le dimissioni dell'ispettore in capo, signor De Morlot, e della promozione dell'aggiunto, non è stato occupato.

L'estensione data ai molteplici progetti di bonifica e la ripresa, dopo la guerra, dei lavori di correzione in montagna ed in pianura, come pure la esecuzione dei lavori che hanno relazione diretta colla navigazione fluviale, ci obbligheranno indubbiamente ad aumentare il personale, il che non sarebbe possibile se si continuasse a prendere come base l'attuale organizzazione.

Un altro inconveniente di questa legge è quello che deriva dalla impossibilità di far passare i funzionari, che da molto tempo hanno raggiunto il loro massimo stipendio, in una classe superiore per metterli così alla pari coi loro colleghi delle altre divisioni, i quali, pur esplicando una attività press'a poco eguale, furono tuttavia promossi.

Per sopprimere queste difficoltà è quindi necessario di modificare l'organizzazione attuale e di giungere ad una organizzazione tale del corpo dei funzionari che permetta d'aumentarne, occorrendo, il numero, in conformità delle circostanze e dell'aumento del lavoro.

III. Servizio delle acque.

L'utilizzazione delle forze idrauliche e l'inaugurazione di un regime metodico dell'economia delle acque rappresentano un movimento quale non ebbe mai a verificarsi finora nel nostro paese sia dal punto di vista economico, sia da quello politico nazionale. Col 1.º gennaio 1918 è entrata in vigore la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche. La navigazione ed il congiungimento dei nostri fiumi col mare ci schiudono in pari tempo nuovi orizzonti di considerevole ampiezza ed una sfera di attività di grandissima importanza. Tanto la utilizzazione delle forze idrauliche che la navigazione prendono uno sviluppo sempre maggiore. Ma si affacciano gravi problemi d'ordine tecnico, economico e giuridico che devono essere risol-

ti nel miglior interesse del nostro paese e che impongono al servizio delle acque compiti altrettanto gravi quanto geniali.

Per risolverli ammocdo è necessario avere un personale capace ed energico. Ma non è ancora possibile di precisare il numero dei funzionari ed impiegati che occorreranno.

Lo stesso programma di lavoro per l'utilizzazione delle forze idrauliche non può esserè considerato come definitivamente fissato; parecchie disposizioni esecutive devono ancora essere emanate. Ancor meno determinato, a questo riguardo, si è ciò che concerne la navigazione. Vorremmo pertanto riservarci la possibilità di adattarci agli eventi, e preferiamo, di conseguenza, lasciare indeterminato il numero dei funzionari e impiegati. Ci atterremo, s'intende, allo stretto necessario, e vi raccomandiamo le proposte che formuliamo nell'annesso disegno di legge, aggiungendo, a maggiore spiegazione, le seguenti considerazioni:

E' superfluo insistere sulla necessità di mettere nella prima classe di stipendio col massimo aumentato il direttore di una divisione così importante. Ma vi ha un secondo posto importantissimo, quello dell'aggiunto legale, al quale si dovrebbe poter mettere un uomo di valore. Ciò non si potrà ottenere se non ponendo questo ufficio nella medesima classe del precedente. Inoltre, la sfera delle questioni di competenza dell'aggiunto legale estendendosi di giorno in giorno, è pur necessario prevedere la possibilità di aggregargli, col tempo, un aiuto che lo possa alleggerire dei lavori di minor importanza. A questo scopo desideriamo innanzitutto riservarci la facoltà di aggiungere al segretario della divisione per la cancelleria un aiuto per le questioni giuridiche. E' per questa ragione che la nostra proposta prevede dei segretari di divisione.

Un posto di capo-ufficio è parimenti creato per alleggerire il direttore dell'onere della vigilanza del numeroso personale tecnico. Si dovrebbe poter procedere alla divisione del lavoro secondo le circostanze, e quindi il numero degli aggiunti tecnici dovrebbe essere indeterminato. E' nostra intenzione di scegliere per le funzioni di tecnici soltanto persone in possesso del diploma di un « technikum ». Ciò è in prima linea

nell'interesse della divisione; poi si usa, per tal modo, un doveroso riguardo ai Cantoni i quali si sobbarcano a diligenti sacrifici per l'istruzione di questi professionisti, indispensabili negli uffici tecnici dell'amministrazione. Appare pertanto giustificata la inserzione di tali impiegati nella III classe di stipendio. Quanto al personale della cancelleria vorremmo renderne possibile il trasferimento nella classe successiva, quando esso avesse resi servizi realmente buoni. La divisione è costantemente in relazione con autorità e privati, e dovrebbe poter conservare un personale di cancelleria capace. Si fanno studi per conto di terzi e si danno preavvisi in quanto concerne cose di interesse del paese e le circostanze lo consentano. Questi lavori vengono fatturati sulla base della tariffa della società svizzera degli ingegneri ed architetti.

Il numero e l'importanza delle questioni, nonché dei relativi documenti e piani rende necessaria una registrazione e la tenuta dei libri. Finalmente, occorre un impiegato di fiducia per il magazzino, che sia capace di conservare con cura e competenza gli strumenti (i quali rappresentano un capitale considerevole) e di procedere alle piccole riparazioni degli attrezzi.

IV. Direzione delle costruzioni federali.

Le circostanze ci hanno imposto alcune modificazioni, nei riguardi di questa divisione, alla organizzazione prevista dalla legge federale 23 dicembre 1908. Sono le seguenti:

Nel 1912, in seguito al decesso del direttore e della nomina dell'architetto capo d'ufficio al posto di aggiunto, abbiamo deciso di non dar successore a quest'ultimo, opinando che le funzioni di capo dell'ufficio tecnico potessero egualmente essere disimpegnate dall'aggiunto. Ma è ormai chiaro che quest'ultimo, in seguito all'estensione presa dalle questioni di sua competenza, non può sobbarcarsi più a lungo al disbrigo di tutta la bisogna che gli incombe e che deve procedersi alla nomina d'un nuovo capo d'ufficio col titolo di 2.º aggiunto.

Questa funzione potendo essere affidata, mediante promozione, ad uno degli architetti o degli ispet-

tori, non sarebbe il caso di creare nuovi posti di architetto. Il posto di capo-falegname resosi vacante colla morte del rispettivo titolare nel 1914, non è ancora stato coperto. Le sue funzioni furono sbrigate finora da un falegname dell'officina della direzione delle costruzioni. Comprendono la sorveglianza dei falegnami, l'ispezione dei lavori da falegname poco importanti ed il controllo della consegna di mobilio, ivi compresa la sua manutenzione, per i 19 edifici dell'amministrazione federale a Berna. Esse sono così considerevolmente aumentate negli ultimi anni che non si può far a meno di mettere tale impiegato, in relazione alla somma di lavoro che gli incombe, nella categoria dei funzionari, nominandolo capo-falegname.

Data la continua estensione del lavoro della direzione delle costruzioni s'è pur dovuto aumentare il numero degli architetti e degli ispettori dei lavori e ci si è reso conto che sarebbe stato meglio che la legge non avesse limitato il numero dei funzionari di queste due categorie.

Nel luglio di quest'anno abbiamo creato due nuovi posti di ispettore dei lavori ed abbiamo deciso le seguenti promozioni:

Il capo della cancelleria è stato promosso capo-divisione, il contabile segretario-contabile, ed il segretario commesso, funzionario incaricato dell'inventario e del servizio degli uffici..... Inoltre due computisti di 1.^a classe sono stati promossi ispettori. Non saranno sostituiti.

I funzionari che appartengono attualmente alla direzione delle costruzioni sono i seguenti:

	Classe di stipendio
Direttore	I
Aggiunto, supplente del direttore	II
Segretario della divisione	II
Cinque architetti di 1 ^a e 2 ^a classe	II
Cinque ispettori dei lavori	II
Un computista di 2 ^a classe	IV
Dieci disegnatori-architetti di 1 ^a classe	III
Tre disegnatori-architetti di 2 ^a classe	IV
Un disegnatore-architetto di 3 ^a classe	V
Segretario-contabile	V

Funzionario incaricato dell'inventario e del servizio degli uffici	III
Tre commessi di 1 ^a classe	V
Due commessi di 2 ^a classe	VI
Due aiuti di cancelleria	VII
Otto portieri	VI
Tre portieri del palazzo del parlamento	VI
Capo-macchinista	IV
Capo-giardiniere	V.

Il Dipartimento dell'Interno opina che questo personale basti al disbrigo dei lavori che incombono alla direzione delle costruzioni. Ma propone d'introdurre nella distribuzione e nella designazione delle diverse funzioni le modificazioni seguenti:

1. Occorre prevedere invece di un computista di 2.^a classe e di tre disegnatori-architetti di 3.^a classe, quattro computisti di 1.^a classe;

2. Invece di un disegnatore-architetto di 2.^a classe e d'uno di 3.^a, uno di 1.^a e uno di 2.^a.

3. Invece di tre commessi di 1.^a classe, un segretario di cancelleria, un registratore ed un aiutante contabile;

4. Invece di un commesso di 2.^a classe, uno di 1.^a;

5. Invece di due aiuti di cancelleria, due commessi di 2.^a classe;

6. Sostituire la designazione di disegnatore-architetto con quella di « tecnico costruttore » e ciò per dar soddisfazione al voto formulato dagli stessi disegnatori-architetti ed anche perchè tale designazione è quella che figura sui diplomi rilasciati agli alunni uscenti da un « technikum »;

7. Siccome le mansioni dei portieri (Hauswarte) dei diversi edifici, consistendo nella vigilanza dei servizi, variano assai a seconda dell'importanza e della destinazione degli edifici medesimi, conviene dare a tali funzionari il titolo di « Hausmeister » (in italiano si lascerebbe ancora il nome di portiere) e fare una distinzione fra portiere di 1.^a e di 2.^a classe. Proponiamo d'assegnare i portieri di 1.^a classe alla 5.^a classe degli onorari e quelli di 2.^a alla 6.^a.

V. Ispettorato federale delle foreste, della caccia e della pesca.

Ancor qui trattasi di dare una base legale alle modificazioni introdotte o da introdursi.

L'estensione considerevole dei lavori di questa divisione ha reso necessaria nel 1917 la creazione di un quinto posto d'ispettore forestale, il quale fu incaricato, oltre che della supplenza degli altri ispettori, dei lavori preliminari per la creazione dello stabilimento svizzero per la preparazione delle sementi forestali (*Waldsamenflenganstalt*).

Nel luglio dello stesso anno abbiamo creato un nuovo posto d'aggiunto amministrativo incaricato della direzione di tutto il servizio di cancelleria e della corrispondenza. Si credeva allora che i lavori di statistica forestale potessero poi essere affidati al segretario della divisione. Di fronte alle molteplici questioni di diritto che si presentano a questa divisione s'è avvertita la necessità di aggregargli un legale ed abbiamo pensato di risolvere la cosa affidando l'ufficio di segretario della divisione ad un giurista. La esperienza ha dimostrato l'utilità di tale provvedimento. Non era però possibile pretendere che questo funzionario fosse così al corrente delle questioni forestali da poter sbrigare lavori di statistica. Facendosi del resto sentire sempre più la necessità d'intensificare lo sfruttamento delle foreste per soddisfare i bisogni del paese e siccome il mezzo principale di raggiungere tale scopo consiste nel regolare lo sfruttamento delle foreste pubbliche, s'impone come indispensabile la creazione di un nuovo posto d'aggiunto cui affidare queste ultime mansioni.

Dobbiamo parimenti proporre come assolutamente necessaria la creazione d'un ufficio di chimico-batteriologo per la pesca. Da una inchiesta, istituita dalla società svizzera di piscicoltura per ciò che concerne l'insozzamento delle acque pescose causato dagli scoli delle industrie e dalle fogne, è stata accertata l'esistenza di diversi abusi che devono essere tolti mediante una revisione dell'art. 21 della legge federale sulla pesca. Le constatazioni e i lavori preliminari in

materia costituirebbero il primo lavoro del nuovo laboratorio chimico-batteriologico. In quanto allo sfruttamento delle torbiere prevediamo la creazione di un ufficio d'ispettore e d'uno d'ingegnere agricolo i quali avrebbero la sorveglianza e la direzione tanto dell'esercizio propriamente detto delle torbiere quanto della utilizzazione agricola dei terreni sfruttati.

Convien conferire il titolo di segretario di cancelleria al funzionario incaricato della registrazione e della contabilità ed a quello che redige le traduzioni in francese.

In punto alla distribuzione dei funzionari nelle diverse classi di stipendio va notato che si esigono così dagli ispettori forestali come dall'ispettore della pesca (denominati nel disegno di legge « ispettori ») dagli aggiunti dal chimico-batteriologo e dal segretario di divisione, studi tecnici od accademici, per cui è giusto che questi funzionari vengano remunerati convenientemente.

Le modificazioni che abbiamo più sopra accennate le abbiamo concretate nell'annesso disegno di legge.

Naturalmente non manderemo ad effetto il progettato aumento di personale se non nella misura imposta dal bisogno.

Vi raccomandiamo l'adozione del nostro progetto e cogliamo anche questa occasione per assicurarvi ancora una volta, onorevoli Signori Presidente e deputati, della nostra alta considerazione.

Berna, 10 febbraio 1919.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

ADOR.

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER,

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale sull'organizzazione del Dipartimento svizzero dell'Interno. (Del 10 febbraio 1919.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1919
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.05.1919
Date	
Data	
Seite	451-466
Page	
Pagina	
Ref. No	10 146 887

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.